SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 54**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200		In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	
	» semestrale	» 100			» semestrale	» 60	
	» trimestrale	» 50			» trimestrale	» 30	
	Un fascicolo	» 4			Un fascicolo	» 4	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400		All'Estero	Abb. annuo	L. 240	
	» semestrale	» 200			» semestrale	» 120	
	» trimestrale	» 100			» trimestrale	» 60	
	Un fascicolo	» 8			Un fascicolo	» 8	

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 284 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e pel Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio del personale, già licenziato o dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, sono demandate:

a) per gli appartenenti alle Amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alla Commissione unica per gli affari del personale, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per quelli di grado inferiore;

b) per gli appartenenti al personale degli altri Enti ed Aziende alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio 93. — EMANUEL.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenza e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1944 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,00
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,20
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data	»	0,20
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,40
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	0,30
8. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	»	0,20
9. — Cedole di commissioni librarie	»	0,10
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,015
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,005

2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . L. 0,02
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,01

3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . » 0,03
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,02

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . » 0,10
per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,04

11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

13. — Pagine pubblicitarie:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

17. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 2,40
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,60

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . . » 0,40

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 2.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . L. 6,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 5,20
b) per gli altri periodici . . . . . » 2,60

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . » 2,00

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali:
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 0,30
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,30
diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,00

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . » 12,00
per le caselle chiuse piccole . . . . » 16,00
per le caselle chiuse medie . . . . » 24,00
per le caselle chiuse grandi . . . » 32,00

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . » 50,00
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . » 150,00

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . » 150.00

30. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 gr.:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . » 0,80
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di kg. 2 . . . . » 1,60

1. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . L. 2,50
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) . . . . . . » 1,20
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,60
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 0,20
2. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione . . . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione . » 1,60
c) lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione » 0,50
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . » 0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera b) si applica la sopratassa stabilita alla lettera a) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 8,00
per ogni 500 grammi o frazione successive . . . . » 4,00
3. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . . » 2,00
per ogni 100 lire o frazione in più » 1,00
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . . » 1,00
per ogni 100 lire o frazione in più » 0,50
4. — Assegno su corrispondenze e pacchi:
diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto . . . . » 1,00
5. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza » 2,50
per ogni pacco . . . . » 4,00

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 0,80 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:
fino a 1 kg. . . . . L. 5,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . » 10,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . » 15,00
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 25,00
da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . . » 32,00
da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . . » 36,00
per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.
37. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 14,00
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . . » 24,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . . » 34,00
b) ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 16,50
da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . . . » 29,00
da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . . . » 41,50
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.
38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiam. alle armi:
fino a 5 kg. . . . . L. 1,60
da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . . » 2,40
Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.
39. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . L. 6,00
ingombranti . . . . » 9,00
40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10)
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).
Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.
41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . L. 0,20
b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, Ditte, Enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . » 0,20

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg . L. 1,00
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. . . . . » 2,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. . . . . » 3,00
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg. . . . . » 4,00

42. — Vaglia ordinari:

Tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,40):
fino all'importo di L. 25 . . . . » 0,50
oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . » 1,00
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . » 1,50
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . » 2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . L. 0,40

44. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . . . » 0,60

45. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . . . . » 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 10 . . . . » 0,20
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . » 0,60
oltre L. 100 . . . . » 1,00
b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . » 3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 10 . . . . L. 0,50
oltre L. 10 fino a L. 200 . . . » 1,00
oltre L. 200 fino a L. 1.000 . . . » 2,00
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000 . . . » 4,00
oltre L. 2.000 fino a L. 3.000 . . . » 6,00
oltre L. 3.000 fino a L. 4.000 . . . » 8,00
oltre L. 4.000 . . . . » 10,00
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2.000 . . . . » 4,00
oltre L. 2.000 . . . . » 10,00

48. — Conti correnti postali (salvo le esenzioni di tassa previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):
a) versamenti:
fino a L. 50 . . . . L. 0,15
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . » 0,20
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . » 0,40
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . . » 0,60
oltre L. 1.000 fino a L. 5.000 . . . » 1,00
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . » 2,00
e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa;
b) pagamenti:
fino a L. 50 . . . . » 0,20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . » 0,40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . » 0,50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . » 0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . » 0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000 . . . » 0,90
e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00
d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . » 2,00
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . » 2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . L. 2,00
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . » 10,00

49. — Duplicazione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . » 5,00

50. — Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . . » 2,00
se la somma a saldo è inferiore a L. 2 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'imp. fino a L. 500 » 2,00
per ogni buono d'imp. fino a L. 1.000 » 6,00

per ogni buono d'importo superiore a L. 1.000 . . . . L. 10,00
con un massimo di L. 100 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 1,00
53. — Avviso di pagamento . . . . . » 1,00
54. — Tessera di riconoscimento . . . » 10,00
55. — Tassa di reclamo . . . . » 0,80
56. — Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti: per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza e pacchi, modificazione di indirizzo, ecc, oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 7
3. — Pacchetti postali . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza. . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedolo di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . . . . . » 700
11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti della Amministrazione:
vuoti . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . » 20
f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15×10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45×20×10 o se a forma di rotolo cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingrombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
b) ingrombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: cm. 50×30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze	L.	20.000
per i pacchi	»	2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi	»	500

Convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b):

per le corrispondenze	»	2.000
per i pacchi	»	1.000

nel caso indicato nella precedente lettera c):

per corrispondenze e pacchi	»	500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni	»	30

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe	»	6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime	»	2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste	»	500

3. — Vaglia:

Limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

Limite massimo di L. 5.000, ridotte a L. 500 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

4. — Riscossioni di crediti, limiti massimi:

L. 5.000, ridotte a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe.

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni «Casse» degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa	L.	40 —
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	»	24 —
c) per ogni piego contenente libri spedito da editori a tariffa ridotta	»	12 —
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	12 —
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari	»	12 —

f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . L. 8 —

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:
fino a 5 kg. . . . . » 48 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . . » 72 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 90 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . . » 120 —

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:
fino a 5 kg. . . . . » 24 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . . » 36 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:
fino a 5 kg. . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione o repertori degli indirizzi convenuti, e le tasse di ricevuta sono aumentate come dall'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

I telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie, abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono aumentati nella stessa misura di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il 1° ottobre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.
2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento sino a 10 parole . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.
5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —
6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 30 parole . . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.
7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica . . . . . » 0,25

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire « pagato su richiesta dei mittenti » F S P. . . . . L. 2 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli T M X:
a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . » 3 —
b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le 50, per quanti sono gli indirizzi . . . . » 2 —

3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso - X P . . . . L. 8 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata - P R. » 2,50
5. — Sopratassa per telegrammi diretti: fermo posta raccomandata - G R P - » 2,50
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . » 6 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . » 18 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P X . . . . » 1 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P - . . . . » 2 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
 a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . » 4 —
 E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;
 b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . » 2 —
 c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . . » 4,50
 d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . » 6 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . . » 4 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . » 2 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:
 a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . » 4 —
 b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . » 4 —
17. — Diritto fisso per duplicati di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . » 2 —
18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di cent. 40 per telegramma, con un minimo di L. 20 mensili.
19. — Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
 a) per un mese . . . . L. 40 —
 b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . . . » 200 —
 c) per anno solare . . . . » 360 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, per la disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della lavorazione delle sanse;

Viste le ordinanze nn. 2, 5, 17 e 18 del Commissariato generale dell'alimentazione in data 11 ottobre, 10 novembre, 28 dicembre 1943 e 9 gennaio 1944;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncie di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e reperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che rimangono in vigore, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo ai conferenti e per le spese di gestione, con tutte le garanzie, i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

3. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 3.

E' fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito, e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 6.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Per la campagna olivicola 1944-45 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, di « Cerignola », di « Spagna », di « S. Agostino » e di « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a

quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle provincie produttrici i quali sono tenuti a indicare, sentito il parere dei rispettivi Comitati provinciali dell'agricoltura, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risoluti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi e consorziali, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto, in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ispettore provinciale dell'industria e del lavoro, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, che saranno redatte in carta semplice e presentate al Comitato provinciale dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 9.

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 9.

Non appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione da parte dei produttori o di chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. — *Esoneri e svincoli.*

Art. 12.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 9 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di oli che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto o trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7.500 a persona o compreso tra kg. 7.500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 15.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dai comma a), b), c) ed e) dell'art. 12, da una data anteriore al 30 giugno 1944;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione e lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7.500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 9 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa asportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto:

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

6. — *Vincolo delle sanse.*

Art. 23.

Tutti i residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di

levigazione a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale emanerà successivamente disposizioni al riguardo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. — *Sanzioni.*

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, beni di qualsivoglia natura, in tutto o in parte appartenenti alle persone appresso elencate, ovvero sia, verso le stesse, a qualsiasi titolo debitore, anche se si tratti di debito non ancora scaduto o comunque contestato, deve farne dichiarazione nei modi e termini indicati negli articoli seguenti:

1) Federzoni dott. Luigi già presidente della soppressa Accademia d'Italia;

2) Rossoni Edmondo già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

3) Piovani Anna o Anita fu Antonio moglie del predetto;

4) Igliori Ulisse;

5) Ciliberto Evelina moglie del predetto;

6) Armenise dell'Artemisio conte rag. Giovanni già consigliere nazionale;

7) Bonivento Vittoria di Spiridione moglie del predetto;

8) Armenise Angela vedova Auletta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leopardi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jurgens Carlo;

12) Alliegro comm. Anastasio;

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barillà comm. G. Ennio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Ciocca Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.400.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale (S.I.A.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Mario;

35) Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 10 milioni — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

36) Società Anonima Imprese Coloniali (S.A.I.C.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 4.500.000 — presidente generale Gastone Rossi;

37) Vaselli Anonima Servizi di Lavori Pubblici con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — presidente gen. Gastone Rossi;

38) Società Anonima Bonifiche e Redditi Agricoli (S.A.B.E.R.A.) già Vaselli Agricola Società per Azioni (V.A.S.P.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 8.823.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

39) Vaselli Anonima Gestione Piante e Fiori con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 100.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale uopo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisce un mandatario, deve essere corredata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili nonchè di ricevute di deposito, fedi di pegno e simili, l'Istituto emittente, la data di emissione, nonchè rispettivamente il saldo, l'importo e la descrizione delle cose depositate o pegnorate;

6) trattandosi di polizze di assicurazione, l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato, la data di creazione, quella di scadenza, nonchè, se risulti, dell'ultimo premio pagato;

7) trattandosi di gioie, gioielli, oro grezzo, quadri, tappeti ed altri oggetti di valore artistico, la esatta descrizione di ciascun pezzo;

8) trattandosi in genere di mobili, mobilia, vestiario, macchine, semoventi e simili, la esatta descrizione di ciascuno;

9) trattandosi di debito del dichiarante o del suo rappresentante o mandante, l'importo, la causa, la scadenza e, quando questa si fosse già verificata, la data relativa e la misura degli interessi eventualmente pattuiti, nonchè, quando il debito sia litigioso o comunque controverso, le ragioni della contestazione e, ove penda giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere corredata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 36 in relazione all'articolo 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
L'Alto Commissario Aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 207. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 208. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 209. — Lesen.

4) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 59, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Registro Pubblica Istruz. n. 1, foglio 16. — Irbicella.

5) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 3. — Condò.

6) R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 4. — Condò.

7) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 98, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 210. — Lesen.

8) R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 5. — Condò.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 212. — Lesen.

11) R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 6. — Condò.

Roma, 1° settembre 1944

Il presidente: MEDUGNO

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 31 agosto 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	105,9
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,40
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,60

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° settembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,35
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.